



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Il Giudice monocratico  
in funzione di Giudice del lavoro  
dottor Giampiero PANICO

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa iscritta al n. 933 del 2021 R.G.L.,

avente ad oggetto:

**ALTRE CONTROVERSIE IN MATERIA DI ASSISTENZA OBBLIGATORIA,**

promossa da:

\_\_\_\_\_, c.f. \_\_\_\_\_, nella qualità di amministratore di sostegno di **Niccolo** \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_, residente alla Spezia (SP), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Roberto VALETTINI e dall'avv. Emanuele BUTTINI (indirizzi p.e.c.: [avvrobertovalettini@cnf.pec.it](mailto:avvrobertovalettini@cnf.pec.it) e [avvemanuelebuttini@cnf.pec.it](mailto:avvemanuelebuttini@cnf.pec.it)) ed elettivamente domiciliato come in atti,

**RICORRENTE,**

contro:

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE-I.N.P.S.**, Ente di diritto pubblico, con Sede centrale in Roma (RM), c.f. 80078750587=, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia SANGUINETI, elettivamente domiciliato come in atti, indirizzo p.e.c. [avv.patrizia.sanguinetti@postacert.inps.gov.it](mailto:avv.patrizia.sanguinetti@postacert.inps.gov.it),

**CONVENUTO,**

sulle seguenti conclusioni delle parti:

per ciascuna parte:

- **come in atti.**



## FATTO E DIRITTO

Parte ricorrente, nella qualità predetta [cfr. doc. n. 1), ric.], agisce per veder riconosciuto il diritto del beneficiario Niccolò [redatto] a percepire l'assegno mensile di assistenza a far tempo dal compimento del 18° anno di età del beneficiario medesimo, oltre accessori.

L'I.N.P.S. si costituisce e resiste alla domanda, previa verifica della legittimazione attiva di parte ricorrente e dell'esistenza di valida procura alle liti.

Così radicatosi il contraddittorio, la causa viene discussa dai patroni e decisa dal giudice, come da separato dispositivo, letto e poi emesso per via telematica al termine della camera di consiglio dell'odierna udienza.

Si premette che ogni questione sull'invalidità della notifica degli atti introduttivi, sollevata dall'I.N.P.S., è da respingere ai sensi degli artt. 160 e 156, ult. comma, c.p.c., una volta preso atto che l'Istituto si è costituito difendendo nel merito.

Anche la successiva eccezione preliminare dell'I.N.P.S. non può essere accolta.

Alessandro [redatto] ha infatti depositato copia dell'istanza con la quale, data la sua qualità di amministratore di sostegno del beneficiario Niccolò [redatto], ha chiesto al giudice tutelare autorizzazione ad agire in giudizio; è stato anche prodotto il provvedimento autorizzatorio del giudice, dotato di efficacia immediata.

La procura al difensore è stata rilasciata da Alessandro [redatto] nella sua veste di amministratore di sostegno di Niccolò [redatto] al fine di agire per conto di questi.

Anche ai sensi dell'art. 182, c.p.c. e visti gli artt. 404 ss., c.p.c., l'eccezione è da respingere.

Nel merito, il beneficiario, finché era minore di età, era titolare di indennità di frequenza ex L. n. 289 del 1990; conseguiva la maggiore età il 20 settembre 2020.

In data 27 luglio 2020, il rappresentante legale di Niccolò, in allora ancora minore, inoltra all'I.N.P.S. domanda per il riconoscimento a suo favore, dell'invalidità civile ex L. n. 118 del 1971 e del collocamento mirato, di cui alla L. n. 68 del 1999 [cfr. doc. n. 2), ric.].

In sede di visita per l'invalidità, il 7 dicembre 2020, il beneficiario era ritrovato invalido civile parziale all'80% della totale [cfr. *sub* doc. n. 3), ric.]; in forza di ciò, a partire dal compimento del 18° anno di età, egli, tramite il suo amministratore di sostegno, richiede il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'art. 13, L. n. 118 del 1971.

La disposizione invocata è quella di cui all'art. 25, comma 5, d.l. n. 90 del 2014, conv., con modd., nella L. n. 114 del 2014, che recita:

«5. Ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore».

Sostiene quindi parte ricorrente che la domanda era stata avanzata nei termini di legge e, precisamente, il 27 luglio 2020 e che, dunque, è illegittimo il diniego dell'I.N.P.S. a riconoscere l'assegno mensile di assistenza fin dal compimento del 18° anno di età.

Rileva ed eccepisce invece l'I.N.P.S. che la domanda del luglio 2020 non era idonea a richiedere l'applicazione del surriferito disposto normativo, in quanto, nella modulistica *on-line*, non era stata barrata la casella relativa proprio a tale disposizione; ecco, quindi, che, essendo al tempo Niccolò ancora minore, la domanda poteva ed è stata esaminata unicamente solo per l'indennità di frequenza e che la stessa non poteva che essere re-



spinta [cfr. doc. n. 5), ric.], in quanto, dal 20 settembre 2020, il giovane era diventato maggiorenne ed, in precedenza, aveva già in godimento la detta indennità [cfr. doc. n. 1), conv.].

L'assegno mensile di assistenza è stato poi riconosciuto a Niccolò, ma soltanto a seguito di nuova e specifica domanda, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della medesima, ossia dal 1° ottobre 2021 [cfr. docc. nn. 7)-8), conv.].

L'odierna domanda giudiziale ha quindi ad oggetto l'accertamento del diritto di Niccolò BASSI a vedersi riconosciuto l'assegno mensile di assistenza dal compimento della maggiore età fino alla data del successivo riconoscimento amministrativo, col pagamento dei ratei intermedi arretrati, oltre accessori.

Tanto premesso, ritiene il giudice che il ricorso debba essere accolto.

Invero, nella domanda amministrativa presentata il 27 luglio 2020, il richiedente ha barrato sia la casella per l'invalidità civile ex L. n. 118 del 1971 che quella per il collocamento mirato ex L. n. 68 del 1999; a quella data Niccolò era ancora minorenne ma già percepiva l'indennità di frequenza [cfr. doc. n. 1), conv., cit.], di talché sarebbe stata una domanda del tutto inutile e priva di interesse se avesse richiesto, di nuovo, la prestazione in godimento, che, oltre tutto, per legge, si può mantenere solo fino al compimento della maggiore età (v. art. 1, L. n. 289 del 1990, cit.).

La domanda amministrativa andava interpretata secondo buona fede e qualificata come domanda per le prestazioni di invalidità civile, che non potevano che decorrere, *ex lege*, dal 18° anno di età; pertanto, era consequenziale ritenere che fosse stata richiesta l'applicazione del disposto di cui all'art. 25, d.l. n. 90 del 2014, cit..

Questa interpretazione si impone alla luce del più recente orientamento della suprema Corte, la quale ha condivisibilmente sentenziato che «... <in> tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente. Ne consegue che non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.» (Cass. 27 mag. 2019, n. 14412, dalla mass.; conforme Id., ord., 14 ott. 2019, n. 25804).

Anche in altri simili arresti (v., p. es., Cass., ord., 4 ott. 2019, n. 24896, donde è tratta la seguente citazione), in motivazione, è stato osservato che:

«...10. il D.L. n. 78 del 2009, conv. con modif. dalla L. n. 102 del 2009, vigente all'epoca dei fatti di cui è causa, che ha modificato il sistema precedente di cui al D.P.R. n. 698 del 1994, emanato in attuazione della L. n. 537 del 1993, disciplinante il procedimento per l'accertamento sanitario dell'invalidità, stabilisce all'art. 20, comma 3, che "a decorrere dal 10 gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, sono presentate all'INPS, secondo modalità stabilite dall'ente medesimo. L'Istituto trasmette, in tempo reale e in via telematica, le domande alle Aziende Sanitarie Locali";

11. la norma, nel richiedere che sia allegata la certificazione medica con indicazioni delle infermità, nulla aggiunge con riferimento all'indennità di accompagnamento, ma il modello predisposto dall'Inps reca la dicitura "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore", oppure "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita", prevedendo che sia barrata l'ipotesi ritenuta sussistente ma, la



spuntatura di una di dette ipotesi, non sembra affatto costituire requisito imprescindibile della domanda amministrativa in base alla norma suddetta;

12. la certificazione medica nella quale non sia barrata una delle suddette ipotesi non determina l'improcedibilità della domanda, per non essere necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'Inps o l'uso di formule sacramentali al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente; 13. l'art. 111 Cost., comma 1, stabilisce una riserva di legge assoluta, in materia di giusto processo, indicando con tale formula l'insieme delle forme processuali necessarie per garantire, a ciascun titolare di diritti soggettivi o di interessi legittimi lesi o inattuali, la facoltà di agire e di difendersi in giudizio e la citata disposizione costituzionale impone di escludere che l'Inps, stante la riserva assoluta di legge, possa introdurre nuove cause di improponibilità della domanda derivanti dal mancato, inesatto, incompleto rispetto della modulistica all'uopo predisposta dall'ente previdenziale

...  
18. l'interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni che regolano l'accesso alla tutela giudiziale nella materia de qua tiene anche conto della natura di diritti primari, protetti dall'ordinamento, dei diritti ad un beneficio assistenziale e trova ulteriore conferma nella previsione dell'art. 149 disp. att. c.p.c....».

Alla luce dei superiori insegnamenti, applicabili nel principio al caso di specie, l'eccezione e la contestazione dell'I.N.P.S. appaiono infondate e da rigettare.

Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento, come da dispositivo.

Venendo al regolamento delle spese, quest'ultimo si uniforma alla soccombenza del convenuto (art. 91, c.p.c.).

Ai fini liquidatori, si applica il d.m. n. 55 del 2014, tariffario della previdenza, fascia di valore da Euro 1.100,01=, riconoscimento del compenso per la 1<sup>a</sup>, la 2<sup>a</sup> e la 4<sup>a</sup> fase dell'attività difensiva.

La particolarità del caso consiglia infine di stendere la motivazione separatamente e dopo la lettura del dispositivo (v. nuovo art. 429, c.p.c.).

Segue quest'ultimo.

P.Q.M.

Il Giudice monocratico,  
quale Giudice del lavoro,  
definitivamente pronunciando,

- 1) In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di Niccolò al riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, di cui alla L. n. 118 del 1971, a far data dal compimento del 18° anno di età, con condanna dell'I.N.P.S. al pagamento dei ratei maturati fino al successivo riconoscimento, oltre, sugli arretrati, la somma maggiore tra rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale, a decorrere dal 121° giorno dal 20 settembre 2020 al saldo;
  - 2) Condanna parte convenuta alle spese di lite, che liquida in Euro 1.685,00= per competenze legali, oltre Euro 43,00= per esborsi ed oltre spese gen.li, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione;
  - 3) Fissa il termine di giorni sessanta per la motivazione.
- Così deciso in La Spezia, addì 13/12/2021.

IL GIUDICE  
(Giampiero PANICO)

